



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N° 6 del 06/09/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. - 0641217705

INDICE

Proroga Iscrizioni	Pag. 2
Premio "Leali fino in fondo"	Pag. 2
Delibere Tribunale Federale Territoriale	Pag. 3
Avviso alle Società	Pag. 4

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si comunica che il termine per le iscrizioni ai Campionati/Tornei Provinciali è prorogato fino a **sabato 14 settembre 2019 ore 12:00**.

Premio “Leali fino in fondo”

Il Comitato Regionale Lazio, reitera, anche per la stagione sportiva 2019/2020, un Premio per le società partecipanti ai Campionati LND, che, nelle rispettive categorie hanno ottenuto il minor quoziente penalità/gare disputate relativamente alla graduatoria del Premio disciplina.

Il Premio consiste in una ricarica del portafoglio iscrizioni, nella misura di seguito indicata, da utilizzare per la stagione sportiva 2020/2021. I premi verranno assegnati come segue:

Calcio a 11

Campionato di 3 ^a Cat. –	una ricarica da € 300.00 ciascuna alle squadre prime classificate nel premio disciplina di ciascun girone
Campionato Prov.le Juniores –	una ricarica da 300.00 ciascuna alle squadre prime classificate nel premio disciplina di ciascun girone

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 3 settembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO CAVOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI FORMALMENTE DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.D. CISTERNA F.C., MA DI FATTO PRESIDENTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. CISTERNA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA E DELLA SOC. A.S.D. CORI MONTILEPINI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del sig. Gianfranco Criscuolo, Presidente della Macir Cisterna 2013 secondo cui il signor Olivera Da Rosa Ruben Ariel, calciatore tesserato per la F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. avrebbe svolto anche attività non consentite (allenatore, educatore e preparatore atletico) per altre e diverse società.

La Procura Federale, quindi, svolgeva indagini da cui sarebbe emerso il coinvolgimento di più soggetti, alcuni dei quali definivano il procedimento con l'accordo senza incolpazione di cui all'art. 32 sexies del C.G.S..

In particolare, procedevano all'accordo il sig. Olivera Da Rosa Ruben Ariel, calciatore tesserato per la F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., per aver eluso il divieto del doppio tesseramento, assumendo di fatto il ruolo di responsabile dell'area tecnica della A.S.D. Calcio Giovani Latina; il sig. Omar Miguel Berti per avere di fatto svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività tecnica sia per la A.S.D. Calcio Giovani Latina, sia per la società A.S.D. Cisterna F.C.; la sig.ra Gianna Masi, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Latina Calcio Giovani per avere consentito o non impedito che la programmazione atletica dei giovani 2007/2008 della propria società venisse affidata, in assenza di regolare tesseramento, al socio sig. Omar Miguel Berti; le società A.S.D. Calcio Giovani Latina per responsabilità diretta e oggettiva e F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., per responsabilità oggettiva.

Emergeva altresì, secondo l'Organo Inquirente, anche la responsabilità del sig. Alessandro Vita (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base e allenatore portieri), per avere assunto, nella stagione sportiva 2018/2019, peraltro in assenza di sospensione dall'Albo, la carica di Vice Presidente della A.S.D. Cori Montilepini svolgendo contemporaneamente, di fatto, attività tecnica in favore della A.S.D. Cisterna F.C..

Il sig. Alessandro Vita, peraltro, non si presentava due volte all'audizione dinanzi la Procura Federale. Parimenti, avrebbe rilevanza disciplinare anche il comportamento del sig. Sandro Cavola, formalmente Direttore Generale della A.S.D. Cisterna F.C., ma di fatto suo Presidente (come dallo stesso dichiarato), per avere consentito o comunque non impedito che, all'inizio della stagione 2018/2019, i signori Alessandro Vita e Omar Miguel Berti (che ha definito la propria posizione ex art. 32 sexies CGS) svolgessero attività tecnica in favore della A.S.D. Cisterna F.C. in assenza di regolare tesseramento.

Stante la competenza della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. relativamente il procedimento a carico del sig. Alessandro Vita, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Sandro Cavola per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), nonché le società A.S.D. Cisterna F.C. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e A.S.D. Cori Montilepini a titolo di responsabilità oggettiva.

Alla riunione indetta il giorno 03 settembre 2019 presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Sig. Fabio Grilli, nella qualità di Presidente della società Cori Montilepini,

La Procura Federale preliminarmente rileva che le posizioni dei Sig.ri Vita e Berti sono state trasmesse al Settore Tecnico ed insiste nell'atto di deferimento, avanzando le seguenti proposte di sanzioni:

- Cavola Sandro, mesi 6 di inibizione.
- Cisterna F.C., Euro 900,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
- A.S.D. Cori Montilepini, Euro 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Presidente Fabio Grilli prende la parola e precisa di aver presentato l'organigramma della società all'atto dell'iscrizione al Campionato con il nominativo del Sig. Vita, non avendo poi provveduto al tesseramento dello stesso.

Dichiara, altresì, che il Sig. Vita avrebbe svolto attività per soli 5 giorni nel periodo estivo e che non era possibile da parte sua sapere che cosa potesse fare il predetto Vita nel mentre.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le singole posizioni per cui è procedimento e le argomentazione prospettate dalle parti, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere accolte e, per l'effetto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, come sopra indicate, nella misura di seguito riportata:

- Cavola Sandro, mesi 6 di inibizione.
- Cisterna F.C., Euro 900,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
- A.S.D. Cori Montilepini, Euro 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

AVVISO ALLE SOCIETA' **(Ritiro cartellini)**

Le Società sotto indicate sono invitate a ritirare con sollecitudine i cartellini depositati presso la scrivente Delegazione, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

AMATORI PALLUZZI
AGORA FC
AURORA VODICE SABAUDIA
ATLETICO ITRI
BORGO SANTA MARIA
CITTA' DI MAENZA
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
CORI MONTILEPINI
FORMIA CALCIO
POLISPORTIVA CARSO

LA PELOTA
ITRI CALCIO
MONTELLO CALCIO
PODGORA CALCIO
PENITRO
HERMADA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
SS. MICHELE E DONATO
SAN MICHELE CALCIO
VIS SEZZE

Pubblicato in Latina il 6 settembre 2019

IL SEGRETARIO
Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti